

**Da:** Simoni Livio  
**Inviato:** giovedì 5 marzo 2020 16:27  
**A:** DIREZIONE GENERALE; DIREZIONE SANITARIA; DIREZIONE AMMINISTRATIVA  
**Cc:** SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE; BELLERI Dr. LUCA MC IZS  
(belleriluca1971@gmail.com)  
**Oggetto:** ATS di Brescia - indicazioni

**Sorveglianza sanitaria e protezione individuale degli operatori assegnati alle atti non essenziali – COVID-19**  
**Nota dell'ATS di Brescia prot. 0021942/20 del 4.3.2020**

L'ATS di Brescia riporta alcune indicazioni da adottare per garantire l'effettuazione della prevista sorveglianza sanitaria dei lavoratori:

1. I datori di lavoro devono informare tutti i lavoratori affinché in caso di sintomatologia (febbre, tosse e/o difficoltà respiratorie) evitino di recarsi al lavoro;
2. I datori di lavoro devono garantire la diffusione delle regole generali di igiene raccomandate dal Ministero della Salute (in allegato);
3. Non è richiesto né previsto alcun accertamento dello stato febbrile per accedere ai luoghi di lavoro. Si ricorda a tal proposito che ai sensi dell'articolo 5 della L. n. 300/1970 sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente;
4. L'accesso all'ambulatorio del medico competente deve avvenire solo dopo contatto telefonico e su appuntamento evitando affollamento in sala d'attesa;
5. Fatto salvo il rispetto della puntuale tempistica con cui è stata programmata la sorveglianza sanitaria, il medico competente darà priorità alle visite preventive dei lavoratori nonché alla sorveglianza prevista prima della riammissione al lavoro a seguito di assenza del lavoratore per malattia superiore a giorni 60;
6. Nella sala d'aspetto dell'ambulatorio deve essere disponibile la soluzione idroalcolica disinfettante per le mani;
7. Il medico competente deve avere a disposizione mascherine chirurgiche da indossare e far indossare al lavoratore in presenza di sintomatologia sospetta;
8. Non è previsto in nessun caso l'effettuazione di tamponi per accertare lo stato di salute nei lavoratori;
9. Nel caso in cui un lavoratore dovesse iniziare ad accusare sintomatologia durante il turno di lavoro, dovrà tornare al proprio domicilio avvisando telefonicamente il proprio medico di famiglia.

L'ATS inoltre precisa che qualora risulti accertato un caso di CoVid19 presso una azienda bresciana, il personale sanitario di ATS attiverà una indagine epidemiologica e tutte le azioni a salvaguardia del personale dell'azienda stessa con la collaborazione del medico competente.

Nella stessa nota l'ATS di Brescia riporta le indicazioni regionali per la **SORVEGLIANZA SANITARIA E PROTEZIONE INDIVIDUALE DEGLI OPERATORI ASSEGNATI ALLE ATTIVITA' NON ESSENZIALI.**

**Definizione di "Contatto stretto"**

- Operatore sanitario o altra persona impiegata nell'assistenza di un caso sospetto o confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2.
- Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19.
- Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all'assistenza, e membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

**Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima o dopo la manifestazione della malattia nel caso di cui si è contatto.**

## Indicazioni generali da applicare negli ambienti di lavoro

È importante che il Datore di Lavoro collabori, in primis attraverso la **semplice diffusione interna delle informazioni e delle raccomandazioni prodotte esclusivamente da soggetti istituzionali** richiedendo il rispetto dei provvedimenti delle istituzioni competenti al fine di favorire il contenimento della diffusione del virus.

È importante altresì che il Datore di Lavoro con il Medico Competente e, in generale il Servizio di Prevenzione e Protezione:

- raccomandi di evitare **contatti stretti** con soggetti che presentano sintomi respiratori, che dovrebbero ad ogni buon conto essere allontanati dal luogo di lavoro;
- sensibilizzi al rispetto delle **corrette indicazioni per l'igiene** delle secrezioni respiratorie: tossire o starnutire coprendosi con il braccio piegato o un fazzoletto, che poi deve essere immediatamente eliminato;
- sensibilizzi al rispetto delle **corrette indicazioni per l'igiene delle mani** verificando che sia sempre messo a disposizione almeno sapone e sistemi di asciugatura delle mani (carta a perdere, aria calda);
- disponga una **adeguata pulizia dei locali e delle postazioni di lavoro** più facilmente toccate da lavoratori e utenti esterni. I luoghi e le aree devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni, anche ove potenzialmente contaminati, chiaramente prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione dopo pulizia, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0.1% - candeggina (per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro).
- assicuri la **frequente ventilazione** degli ambienti normalmente e durante le operazioni di pulizia.

## Si raccomanda il rispetto delle indicazioni emanate dal Ministero della Salute e cioè:

- la circolare del Ministero della Salute del 03 febbraio 2020 "Indicazioni per gli operatori dei servizi/esercizi a contatto con il pubblico"; il Decreto N. 498 del 24/02/2020 "Ulteriori misure applicative dell'ordinanza del 23 febbraio 2020 – riunioni in uffici pubblici ed attività di front-office";
- le "Ulteriori specifiche relative alla gestione del front office da parte degli uffici di pubblica utilità e servizi essenziali, ad esclusione della sanità" (Protocollo G1.2020.0009370 del 27/02/2020), seppure specificatamente indirizzati, dettano misure che possono essere applicate in ogni ambiente di lavoro perché richiamano normali cautele d'igiene importanti nell'attuale contesto.
- In generale, occorre **limitare i contatti tra le persone**, riducendo le occasioni di aggregazione (riunioni, aule, assemblee, congressi, convegni), ed avendo cura, qualora possibile anche dal punto di vista organizzativo, di: - favorire la modalità del lavoro in remoto (cosiddetto "lavoro agile" o "smart working");
- evitare incontri collettivi in situazioni di affollamento in ambienti chiusi;
- privilegiare, nello svolgimento di incontri o riunioni, le modalità di collegamento da remoto o in alternativa dare disposizioni di rispettare il "**criterio di distanza droplet**": **almeno 1 metro di separazione tra i presenti**;
- regolamentare l'accesso agli spazi comuni (es. mense, sala caffè, aree fumatori), programmando il numero di accessi contemporanei o dando disposizioni di rispettare il "criterio di distanza droplet": **almeno 1 metro di separazione tra i presenti**.

È importante che il Datore di Lavoro, nell'attuale scenario emergenziale, individui in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente indicazioni di natura organizzativa/gestionale, adeguate alla sua azienda, al profilo di rischio dei suoi lavoratori ed al contesto di esposizione, in grado di assicurare l'adozione della sorveglianza indicata al paragrafo successivo.

**È importante ai fini della salvaguardia della salute dei colleghi che i dipendenti che hanno avuto contatto stretto con un caso accertato di COVID-19 ne diano comunicazione al Datore di Lavoro e al Medico Competente.**

## Sorveglianza

Per la sorveglianza delle persone che lavorano e che sono residenti e/o domiciliati in tutti i Comuni di Regione Lombardia esclusi quelli elencati nel DPCM 1 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni è necessario che il lavoratore con sintomatologia respiratoria, anche lieve, o il lavoratore asintomatico che riferisce di essere stato nei 14 giorni precedenti a contatto stretto con un caso di COVID-19 sia sospeso dall'attività lavorativa (in allegato le indicazioni per la certificazione congedo lavorativo per quarantena obbligatoria/fiduciaria) e preso in carico dal Medico di Medicina Generale.

Al domicilio per garantire un effettivo isolamento si applicano le indicazioni dell'ATS competenti territorialmente.

Cordiali saluti

*Livio Simoni*

*RSPP IZSLER*

*Via Bianchi n. 7/9*

*25100 BRESCIA*

*Tel. 0302290649*

*Fax 0302290258*

*Cell. 3356222417*

*Mail: [livio.simoni@izsler.it](mailto:livio.simoni@izsler.it); [spp@izsler.it](mailto:spp@izsler.it)*

